

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "25 APRILE" – CORMANO (MI) Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it	
 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)		

**CONTRATTO DI DESIGNAZIONE DEL
MEDICO COMPETENTE (Art. 41 D.Lgs 81/2008)
(C.I.G.: B7077E6529)**

TRA

Il Cliente Istituto Comprensivo Statale "25 aprile" con sede a Cormano (MI) in via Molinazzo, 35 C. F. 80126330150 rappresentato legalmente dalla prof.ssa Maria Galdi, nel suo ruolo di Dirigente Scolastico, in seguito denominato "ISTITUTO".

E

La società a responsabilità limitata a socio unico "Studio AG.I.COM.", rappresentata legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede in via XXV Aprile, 12 – 20070 San Zenone al Lambro (MI), codice fiscale e partita IVA 05078440962, in seguito denominata "STUDIO".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Norma di rinvio

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso.

Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

Firmato digitalmente da MARIA D'ANNA

Art. 2 Oggetto dell'incarico

Sono oggetto dell'incarico :

L'acquisizione da parte di personale incaricato dallo studio ed individuato presso la società Medicina & Lavoro S.r.l. con sede in Via Michelangelo Buonarroti, 50 – 20093 Cologno Monzese (MI), in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008, della qualifica di Medico Competente finalizzata, in conformità alle previsioni di legge, all'attuazione della sorveglianza sanitaria all'interno dell'istituzione scolastica e perseguita mediante, indicativamente, la realizzazione di questi punti:

- a. Acquisizione da parte di personale dell'impresa fornitrice, in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 81/2008, dell'incarico di Medico Competente, sopralluogo dei locali in cui si svolge l'attività lavorativa e redazione verbale per ogni locale;
- b. Partecipazione alla Riunione Periodica (Art. 35 D.Lgs 81/2008);
- c. Visite mediche al personale soggetto a sorveglianza sanitaria secondo quanto indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Istituto, complete degli approfondimenti tecnici necessari (screening visivo, spirometria, elettrocardiogramma, esame audiometrico etc.)

Art. 3 Obblighi dello studio

Lo studio si impegna a rispettare gli adempimenti previsti all'Art. 2 connessi al ruolo oggetto del presente contratto ed esplicitamente richiesti dall'Istituzione Scolastica;

Art. 4 Obblighi dell'Istituto scolastico

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione del Medico tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività e si impegna inoltre a corrispondere alla ditta il compenso pattuito nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sulla base del seguente listino in ordine alle prestazioni realmente eseguite e concordate:

PRESTAZIONE	CONTENUTO DEL SERVIZIO	PREZZO	REGIME I.V.A.
Sorveglianza Sanitaria annuale	NOMINA E ASSUNZIONE INCARICO MEDICO COMPETENTE	€ 850,00	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
	LETTURA, ANALISI E FIRMA DEL D.V.R.		
	ELABORAZIONE DEL PROTOCOLLO SANITARIO		
	RELAZIONE SANITARIA CONCLUSIVA		
	ISTITUZIONE CARTELLE SANITARIE PERSONALI		
	INVIO ANNUALE ALLEGATO 3B ALL'I.N.A.I.L.		

Uscita PER DISPOSIZIONE AZIENDALE, LE PRESTAZIONI SANITARIE POTRANNO ESSERE SVOLTE PRESSO LA VOSTRA SEDE SOLO PER UN NUMERO SUPERIORE A 5 LAVORATORI. <u>AL DI SOTTO DI 5 LAVORATORI, LE VISITE MEDICHE SARANNO SVOLTE PRESSO IL NOSTRO POLIAMBULATORIO CON SEDE IN COLOGNO MONZESE VIA MICHELANGELO BUONARROTI 50 DOVE I LAVORATORI POTRANNO RECARSI CON MEZZI PROPRI OPPURE USUFRUENDO DEL SERVIZIO NAVETTA DESCRITTO A LATO</u>	CONSULENZE ESTEMPORANEE PER RICHIESTE TELEFONICHE		
	SERVIZI DI SEGRETERIA (SCADENZE, PROGRAMMAZIONE VISITE etc)		
	RELAZIONE MEDICO CONFERMA DELL'EFFETTIVA COLLABORAZIONE		
	LETTURA, ANALISI E FIRMA DI ULTERIORI DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA (EVENTUALI INTEGRAZIONI DEL D.V.R., D.U.V.R.I., P.O.S. etc.)	€ 70,00	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
	USCITA PERSONALE INFERMIERISTICO/PARASANITARIO PER ASSISTENZA AL MEDICO ED ESECUZIONE ACCERTAMENTI STRUMENTALI E/O EMATICI.	€ 105,00	+ IVA 22%
	INTERVENTI A RICHIESTA PERSONALE INFERMIERISTICO. È OBBLIGATORIO AGGIUNGERE ALLA TARIFFA ORARIA LA VOCE "USCITA PERSONALE INFERMIERISTICO"	€ 45,00/h	+ IVA 22%
	USCITA PERSONALE INFERMIERISTICO PER INTERVENTI SU RICHIESTA	€ 60,00	+ IVA 22%
	COSTO CHILOMETRICO (DA CALCOLARSI PER SEDI FUORI DALLA PROVINCIA DI MILANO E MONZA BRIANZA)	€ 0,80/km	+ IVA 22%
	COSTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	come da tariffa Autostrade	
	INVIO OBBLIGATORIO* COPIA CARTELLA SANITARIA, TRAMITE RACCOMANDATA A/R, AL LAVORATORE DIMESSO (SPESE DI SEGRETERIA - SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE) *ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE, COMMA 1, LETTERA G BIS) E ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE, COMMA 1, LETTERA E) D.LGS. 81/08	€ 25,00	+ IVA 22%
	USCITA MEDICO COMPETENTE (DA CALCOLARE PER: VISITE MEDICHE, PARTECIPAZIONE RIUNIONE	€ 130,00	+ IVA 22%

	PERIODICA, INCONTRI CON ORGANI DI VIGILANZA, SOPRALLUOGHI, ECC.)		
Sopralluoghi ai plessi	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ANNUALE AMBIENTI DI LAVORO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE (art. 25 lettera l) D.lgs. 81/08) – uscita Medico Competente esclusa ** - Verbale escluso***	€ 130,00/h	+ IVA 22%
	REDAZIONE E RILASCIO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO (OBBLIGATORIA IN SEGUITO ALLA VISITA AI LUOGHI DI LAVORO)	€ 60,00	+ IVA 22%
Riunione Periodica	PARTECIPAZIONE DEL MEDICO ALLA RIUNIONE PERIODICA LA PRESENZA DEL MEDICO VIENE ASSICURATA SOLAMENTE SE LA DATA DELLA RIUNIONE VIENE COMUNICATA ALLA NOSTRA SEGRETERIA CON ALMENO 2 MESI DI ANTICIPO (MINIMO 1h – USCITA ESCLUSA)	€ 150,00 h	+ IVA 22%
	NEL CASO IN CUI NON SARÀ POSSIBILE PROGRAMMARE LA RIUNIONE ENTRO I 2 MESI DI ANTICIPO O LE DATE PROPOSTE NON SARANNO COMPATIBILI CON GLI IMPEGNI PREGRESSI DEL MEDICO COMPETENTE, QUESTI INVIERÀ ALLA RIUNIONE UN PROPRIO COLLABORATORE. IL COLLABORATORE INCARICATO PROVVEDERÀ A GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA RIUNIONE IN COLLEGAMENTO TELEFONICO. NEL CASO IN CUI, PER PROBLEMI TECNICI, RITARDI O ALTRE RAGIONI, IL COLLEGAMENTO TELEFONICO NON SARÀ DISPONIBILE, IL COLLABORATORE SI FARÀ CARICO DI RACCOGLIERE LE VARIE CRITICITÀ/RICHIESTE INERENTI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA E DI RIFERIRLE AL MEDICO COMPETENTE, CHE RISponderà PER ISCRITTO. (MINIMO 1h – USCITA ESCLUSA)	€ 70,00/h	+ IVA 22%
	USCITA COLLABORATORE (DA CALCOLARE PER: PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE PERIODICA CON MEDICO COMPETENTE IN COLLEGAMENTO TELEFONICO)	€ 60,00/h	+ IVA 22%
Servizio Navetta	SERVIZIO NAVETTA CON CONDUCENTE PER DIPENDENTI CONVOCATI A VISITA NON	€ 150,00	+ IVA 22%

AUTOMUNITI PRESSO LA SEDE DEL MEDICO CON RACCOLTA PRESSO LA SEDE INDICATA E RITORNO		
COSTO CHILOMETRICO SERVIZIO NAVETTA €/KM COLOGNO MONZESE – SEDE DI RACCOLTA – COLOGNO MONZESE	€ 0,80/km	+ IVA 22%
SERVIZIO NAVETTA CON CONDUCENTE PER DIPENDENTI CONVOCATI A VISITA NON AUTOMUNITI PRESSO SEDE DEL MEDICO CON RACCOLTA FERMATA METRO CASCINA GOBBA E RITORNO	€ 30,00	+ IVA 22%

VISITE MEDICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE

(saranno necessarie solamente quelle previste dal Documento di Valutazione dei Rischi d'Istituto)

D.S.G.A. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	VISITA MEDICA	€ 79,00 cad.	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
	SCREENING ERGOLFTALMICO (VISIOTEST)		
	VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL RACHIDE - POSTURE		
COLLABORATORI SCOLASTICI	VISITA MEDICA	€ 56,50 cad.	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
	ESAME OBIETTIVO ARTI SUPERIORI		
	VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL RACHIDE - POSTURE		
DOCENTI SCUOLA INFANZIA e DOCENTI DI SOSTEGNO	VISITA MEDICA	€ 62,50 cad.	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
	VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL RACHIDE - POSTURE		
	TEST AUDIT		
ASSISTENTE TECNICO LABORATORIO INFORMATICO	VISITA MEDICA	€ 79,00 cad.	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
	VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL RACHIDE - POSTURE		
	SCREENING ERGOLFTALMICO (VISIOTEST)		
ASSISTENTE TECNICO LABORATORIO CHIMICA - FISICA	VISITA MEDICA	€ 72.50, cad.	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18
	VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL RACHIDE - POSTURE		

	SPIROMETRIA		D.P.R. 633/1972
STUDENTE ALTERNANZA / STAGE / TIROCINIO	VISITA MEDICA		IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
	VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL RACHIDE - POSTURE	€ 56,50 cad.	D.P.R. 633/1972
VISITA GENERICA	Visita medica: preventiva/pre-assuntiva/periodica/cambio mansione (escluso giudizio di idoneità)	€ 50,50 cad.	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
Custodia cartelle sanitarie	IN FORMATO CARTACEO ED INFORMATICO PRESSO LA SEDE DEL MEDICO	GRATIS	

INTERVENTI PER EMERGENZE PANDEMICHE

Visita/certificato di riammissione al lavoro	€ 60,00	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
Gestione dei lavoratori con patologie, analisi dei dati raccolti e convocazione a visita (visita e certificati esclusi) - spese di segreteria	€ 20,00 cad	+ IVA 22%

Qualora fosse necessario, in presenza di rischio chimico o biologico definito e valutato all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi, eseguire esami strumentali ed ematochimici aggiuntivi, essi saranno eseguiti in accordo con il Dirigente Scolastico alle condizioni economiche che verranno preventivate per tempo.

Queste le condizioni economiche a cui verranno erogate le prestazioni accessorie:

PRESTAZIONE	PREZZO	REGIME I.V.A.
Spese di segreteria per copia cartella sanitaria su richiesta del dipendente	€ 25,00	+ IVA 22%
Spese di segreteria per spedizione documentazione (peso max 3 kg)	€ 30,00	+ IVA 22%
Spese di segreteria per spedizione documentazione (oltre ai 3 kg)	€ 40,00	+ IVA 22%

Certificati medici (proseguo attività lavorativa gestanti, post partum o altro)	€ 60,00	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
Interventi a richiesta per incontri con organi di vigilanza - compenso orario del Medico Competente, minimo 1 ora, uscita Medico Competente esclusa	€ 140,00/h	+ IVA 22%
Attività di consulenza in materia di Salute, Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro, per quanto di competenza del Medico Competente - uscita Medico Competente esclusa	€ 140,00/h	+ IVA 22%
Visita straordinaria su richiesta lavoratore	€ 85,00	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
Visita di controllo richieste al Medico per idoneità temporanee	€ 65,00	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972
Visita per rientro da malattia/infortunio superiore ai 60 giorni continuativi	€ 75,00	IVA esente Art. 10 c. 1 punto 18 D.P.R. 633/1972

Le visite mediche non disdette con ampio preavviso verranno addebitate comunque al 50% se disdette 24 ore prima ed al 100% se disdette il giorno stesso.

Art. 5 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di 1 anno a partire dal 05/06/2025

Art. 6 Responsabilità e foro competente

Lo studio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Lodi.

Art. 7 Oneri a carico dell'Istituto scolastico

Restano a carico dell'Istituzione scolastica tutti gli oneri relativi alla fornitura delle informazioni e delle documentazioni esistenti (cartelle sanitarie pregresse etc.)

Firmato digitalmente da MARIA D'ANNA

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti sono a carico della ditta fornitrice.

Art. 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Lo studio, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'Art. 3 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'Art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio D.S.G.A. competente nelle relazioni contrattuali.

Lo studio si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Lo studio si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Cormano, lì 27/05/2025

Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale



Amministratore Unico

(Luca Corbellini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria D'Anna

Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

CONTRATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

(Art. 28 del Regolamento U.E. 2016/679)

Premesso che tra l'Istituto Scolastico scrivente (di seguito definito "Titolare del trattamento") e la società a responsabilità limitata a socio unico denominata "Studio AG.I.COM." (di seguito definita "fornitore") è in essere un contratto (in seguito definito "contratto sottostante") che prevede la designazione di personale individuato dal fornitore come Medico Competente (Art. 41 D.Lgs 81/2008) dell'Istituto e che :

- per adempiere alle obbligazioni indicate nel contratto il Fornitore verrà trattare dati Personali il cui Titolare è l'Istituto scolastico;

- l'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito G.D.P.R.), stabilisce che i "trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto";

- il G.D.P.R. prevede che, qualora "un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

- alla luce di quanto sopra, il Titolare intende nominare il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'Art. 28 del G.D.P.R.;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

OGGETTO DEL CONTRATTO DI NOMINA

Con il presente contratto definito "contratto di nomina", il Titolare nomina il Fornitore quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'Art. 28 del G.D.P.R., con specifico riferimento ai Trattamenti dei Dati Personali connessi all'esecuzione dei servizi compresi nel contratto sottostante citato in premessa;

Il Fornitore accetta la nomina e si impegna a:

Firmato digitalmente da MARIA D'ANNA

1. trattare i dati personali esclusivamente al fine di svolgere i servizi previsti dal contratto sottostante sottoscritto con il Titolare e secondo le eventuali istruzioni fornite;
2. informare il Titolare, qualora, ad avviso dello stesso, le istruzioni ricevute violino il G.D.P.R. o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati personali.
3. Per tutta la durata del Contratto di Nomina, il Titolare determinerà le finalità e le modalità da osservare per l'esecuzione dei Trattamenti dei Dati Personali.
4. Il Titolare dichiara e garantisce che:
 - a) I dati personali conferiti al Responsabile sono esatti e aggiornati e che sussistono tutti i necessari presupposti di legge affinché questi vengano trasmessi al Fornitore per l'esecuzione dei Trattamenti funzionali all'erogazione dei servizi previsti dal contratto sottostante;
 - b) I trattamenti effettuati dal Fornitore per lo svolgimento dei servizi sono tutti fondati sulle condizioni di liceità del trattamento di cui agli Artt. 6 e 9 del G.D.P.R. e, in generale, rispettano le condizioni previste dalla normativa Privacy vigente. In particolare, ove il trattamento si basi sul consenso dell'Interessato, il Titolare ha acquisito tempestivamente tale consenso e ne conserva prova documentale. Con particolare riferimento ai trattamenti dei dati personali relativi ai minori di età inferiore ai sedici (16) anni, ove richiesto dalla normativa Privacy il Titolare ha ottenuto il consenso delle persone esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 8 del G.D.P.R. e ne conserva prova documentale;
 - c) comunicherà tempestivamente al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, ogni modifica o cessazione delle condizioni di liceità del trattamento di cui agli Artt. 6 e 9 del G.D.P.R., ivi inclusa la revoca del consenso dell'interessato, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento.

PERSONALE DEL FORNITORE E RISERVATEZZA

Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, i dati personali sono trattati soltanto dal personale a ciò deputato.

Il Fornitore si impegna a nominare i soggetti di cui al precedente paragrafo "incaricati del trattamento". Attraverso tali nomine, il Responsabile garantisce l'impegno alla riservatezza assunto dal personale con riferimento al trattamento dei dati personali e fornisce al personale apposite istruzioni sul trattamento dei dati personali, assicurando che gli stessi siano trattati nel rispetto della normativa privacy e del presente contratto di nomina.

SUB RESPONSABILI

Il Titolare autorizza sin da ora ed in via generale il Fornitore ad avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento dei servizi e, quindi, a subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente articolo.

Il Fornitore si impegna a comunicare al Titolare con cadenza annuale, il nominativo dei soggetti terzi nominati Sub-responsabili che presentino garanzie idonee a rispettare i requisiti del G.D.P.R., del contratto di nomina ed a garantire la tutela dei diritti degli Interessati.

Il Fornitore prende atto e riconosce di essere responsabile anche relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali posti in essere dal Sub-responsabile, salvo quanto previsto dall'art. 82, comma 3 del G.D.P.R.

Il contratto di nomina del Sub-responsabile a responsabile del Fornitore non potrà indicare la possibilità del Sub-responsabile di avvalersi, senza la previa autorizzazione del Titolare, di un ulteriore sub-responsabile per lo svolgimento dei Servizi.

Il Fornitore si impegna a nominare il Sub-responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 28 G.D.P.R., vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal Titolare al Fornitore in forza del presente contratto di nomina.

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare ed il Fornitore si impegnano a mettere in atto ed a mantenere per tutta la durata del presente contratto di nomina misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della normativa Privacy. Il Fornitore, in particolare, con il presente contratto di nomina conviene con il Titolare che adotterà le misure di sicurezza idonee ed adeguate ai fini della protezione dei Dati Personali.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza implementate, nonché il rispetto di queste da parte del personale interno che tratta i dati personali ai sensi del precedente articolo "personale del fornitore e riservatezza".

Le Parti sono consapevoli che, in ragione del carattere periodico degli sviluppi della tecnologia, il rispetto del livello di sicurezza dei dati personali prescritto dal G.D.P.R. richiede frequenti e ricorrenti cambiamenti e miglioramenti delle misure di sicurezza adottate. A tal riguardo, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la ripartizione dei costi per l'implementazione di eventuali cambiamenti significativi delle misure di sicurezza richiesti dalla normativa Privacy o dalle Autorità competenti, nonché l'eventuale modifica del Contratto.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Al fine di consentire al Titolare di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli Interessati, il Responsabile si obbliga a:

- a) comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal G.D.P.R., trasmessa dagli Interessati, direttamente o tramite un Sub-responsabile;
- b) assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, e nella misura in cui ciò sia possibile, nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte degli Interessati. In questo senso, il Responsabile si impegna, tra l'altro a:
 - a. cancellare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio;
 - b. segnalare al Titolare i Dati Personali in proprio possesso relativi agli Interessati che abbiano esercitato il diritto di accesso;
 - c. assistere il Titolare nella fornitura in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei Dati Personali che riguardano gli Interessato che abbiano esercitato il diritto alla portabilità;
 - d. rettificare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica da parte degli Interessato;

f. cessare su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte degli Interessati i trattamenti dei Dati Personali oggetto della richiesta.

A seguito dello scioglimento del contratto di nomina, qualora il Fornitore sia autorizzato a compiere ulteriori Trattamenti dei Dati Personali, si impegna sin d'ora, in particolare con riferimento ai diritti di accesso e rettifica degli Interessati, a:

- a. comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti ricevuta;
- b. assistere il Titolare nel dare seguito alle richieste ricevute.

VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto al Titolare, tempestivamente e comunque non oltre le 24h dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione dei dati personali che riguardi o afferisca ai trattamenti eseguiti dallo stesso Fornitore o da qualsivoglia Sub-responsabile.

Al fine di consentire al Titolare di porre in essere gli adempimenti richiesti dal G.D.P.R. e, in particolare, di effettuare la notifica al Garante per la protezione dei dati personali e, laddove la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà degli Interessati, la comunicazione agli interessati, la comunicazione di cui al precedente paragrafo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. descrizione della natura della violazione dei Dati Personali;
- b. indicazione, ove possibile, delle categorie e del numero di Interessati i cui dati personali sono oggetto della violazione;
- c. descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d. descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi.
- e. indicazione del nome e dei recapiti del responsabile della protezione dei dati personali designato dal Fornitore ex art. 37 (se obbligato) del G.D.P.R. o, in mancanza, della persona da contattare per l'acquisizione di maggiori informazioni in merito alla violazione dei dati personali comunicata.

Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare in ogni attività di investigazione relativa alla violazione subita, nonché di mitigazione ed eliminazione delle conseguenze da essa derivate.

VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Fornitore si impegna a fornire assistenza al Titolare per l'adempimento dei suoi obblighi in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ivi inclusa l'eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento ai trattamenti svolti dal Fornitore in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Contratto di Nomina avrà durata pari a quella del contratto sottostante e perderà efficacia, salvo quanto previsto al successivo paragrafo alla data di cessazione.

Alla data di cessazione il Fornitore si impegna ad interrompere ogni trattamento effettuato per conto del Titolare e dovrà restituire al Titolare e cancellare i dati personali entro 90 giorni dalla data di cessazione, da intendersi come tempo tecnico necessario per il completamento delle verifiche sui dati personali da restituire e cancellare, da compiersi in coordinamento con il Titolare.

Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, è fatto salvo il diritto del Fornitore di trattare i dati personali anche successivamente alla data di cessazione al fine di ottemperare a specifici obblighi disposti dal diritto nazionale o dell'Unione, applicabile al Fornitore, nonché di conservare i dati personali, previa l'adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento, per finalità difensive e nei limiti dei termini di prescrizione previsti dal diritto nazionale in relazione alle controversie, potenziali o in essere, connesse all'erogazione dei servizi oggetto del contratto sottostante o all'esecuzione dei trattamenti.

AUDIT

Il Fornitore rende disponibili al Titolare, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto di nomina, consentendo al Titolare l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai trattamenti dei dati personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento. Il Fornitore prende atto che i diritti di verifica del Titolare potranno essere svolti per il tramite del D.P.O. nominato dal Titolare, di altre funzioni incaricate e/o di consulenti esterni.

Il Fornitore si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare pervenuta almeno 90 giorni precedenti all'ispezione, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire al Titolare stesso o ad altro soggetto da questi indicato, di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati personali al presente contratto di nomina ed alla normativa privacy.

Il Titolare si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del contratto di nomina e della normativa privacy, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Fornitore. Ogni costo relativo all'attività ispettiva sarà a carico del Titolare.

Il Fornitore dichiara e garantisce di dichiarare il vero nel corso delle attività di audit svolte dal Titolare ai sensi del presente articolo del Contratto di Nomina.

COOPERAZIONE NEL CORSO DELLE ISPEZIONI DEL GARANTE O DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Fornitore si obbliga ad informare tempestivamente il Titolare in merito ad ispezioni eseguite da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria con riferimento ai Trattamenti dei Dati Personali.

Il Fornitore si impegna altresì a collaborare col Titolare in buona fede e nei limiti delle rispettive competenze, previa motivata richiesta scritta del Titolare, in caso di indagine svolta dalle autorità indicate al precedente paragrafo.

Il Fornitore, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Titolare, non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i dati personali verso paesi non aderenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione per il trasferimento extra UE dei dati personali che potrebbe verificarsi nell'ambito dell'operatività del servizio di posta elettronica utilizzato dal Fornitore.

Resta inteso che ogni trasferimento dei dati personali, anche all'interno dell'Unione Europea, ivi inclusi i trasferimenti dei dati personali tra il Titolare, il Fornitore ed eventuali Sub-responsabili, deve avvenire in presenza delle condizioni di liceità prescritte dal G.D.P.R. e secondo modalità idonee ad assicurarne la sicurezza, nel rispetto di quanto richiesto dal presente contratto di nomina.

OBBLIGO DI MANLEVA ED INDENNIZZO.

Il Titolare si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore e/o i Sub-responsabili da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere subiti da questi ultimi in conseguenza di una violazione da parte del Titolare degli obblighi previsti a suo carico dalla normativa privacy e dal contratto di nomina, con particolare riferimento alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dei precedenti articoli.

MODIFICHE DELLA NORMATIVA PRIVACY

Nel caso in cui intervengano modifiche della normativa privacy in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente contratto di nomina, la parte più diligente può proporre le modifiche del presente contratto di nomina necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Nel caso in cui il Fornitore non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione e il Titolare e il Fornitore si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente contratto di nomina necessarie al rispetto della normativa privacy.

SEPARABILITÀ

Nel caso in cui, in qualsivoglia momento, una delle disposizioni del presente contratto di nomina sia o diventi invalida o inapplicabile, tale disposizione sarà considerata autonomamente rispetto al presente contratto di nomina e, se possibile, sostituita da una disposizione legittima che preveda, in modo veritiero, l'intenzione del Titolare e del Fornitore ai sensi del presente contratto di nomina e, ove consentito, non influenza la validità o l'applicabilità di alcuna altra disposizione del presente contratto di nomina.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto di nomina è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere con riferimento al presente contratto di nomina, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione dello stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Lodi.

Ai sensi di quanto indicato al paragrafo "SUB RESPONSABILI" del presente contratto, il fornitore informa fin da subito il Titolare del trattamento di aver nominato quale sub-responsabile per lo svolgimento delle obbligazioni nascenti dal contratto il seguente soggetto:

Medicina & Lavoro S.r.l. – Via Michelangelo Buonarroti, 50 – 20093 COLOGNO MONZESE (MI) – C.F. e P.IVA 03524410960

Cormano, lì 27/05/2025

Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale



Amministratore Unico

(Luca Corbellini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria D'Anna

Documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.